



TRIBUNALE DI PADOVA

SEZIONE II CIVILE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Padova, Seconda Sezione Civile, in persona del dott. Luca Marani, in funzione giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta a ruolo il 30.09.2014 al n. 9496/2014 del ruolo generale con atto di citazione

DA

SOCIETA' ITALIANA PER L'INDUSTRIA DEGLI ZUCCHERI S.P.A.

IN LIQUIDAZIONE, con sede in Padova, via N. Tommaseo n. 68, in persona dei liquidatori, dott. Riccardo Bonivento, dott. Wilmo Carlo Ferrari e dott. Franco Asquini, rappresentata e difesa in causa dal prof. Avv. Bruno Inzitari del Foro di Milano, dall'avv. Luca Ponti del Foro di Udine e dall'avv.

Lelio Dalla Barba del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Padova, Corso Garibaldi n. 18, per procura rilasciata a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo - **attrice** -

CONTRO

NPL SECURITISATION ITALY SPV S.R.L., in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentante pro tempore, Marco Grimaldi, con sede in Milano, via Gustavo Fara n. 26, rappresentata e difesa in causa dall'avv. Luigi Borlone del Foro di Milano e dall'avv. Antonio Lovisetto del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Padova, Corso Garibaldi n. 18, per procura rilasciata a margine del ricorso per decreto ingiuntivo depositato avanti il Tribunale di Padova in data 24 giugno 2014 - **convenuta** -

CON L'INTERVENTO VOLONTARIO DI



CAVARZERE PRODUZIONI INDUSTRIALI S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA, con sede legale in Padova, via N. Tommaseo n. 68, in persona dei Commissari Liquidatori dott. Wilmo Ferrari e prof. avv. Pierluigi Ronzani, e **FINANZIARIA INDUSTRIALE VENETA S.P.A. IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA**, con sede legale in Padova, via N. Tomaseo n. 68, in persona dei Commissari Liquidatori dott. Wilmo Ferrari e prof. avv. Pierluigi Ronzani, rappresentate e difese in causa dall'avv. Roberto Fiscon ed elettivamente domiciliate presso lo studio dello stesso in Padova, via N. Tommaseo n. 68, per procura rilasciata a margine della comparsa di intervento volontario ex art. 105 c.p.c.

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 3322/2014 emesso in data 11.07.2014 e notificato il 16.7.2014

CONCLUSIONI DELL'ATTRICE:

Voglia l'ill.mo Tribunale adito,

- emesse tutte le più opportune pronunce, condanne e declaratorie del caso;
- rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione;

1. In via principale:

- previa, se del caso, declaratoria di inesistenza e/o nullità ex artt. 1418, secondo comma, e 1346 c.c. dei contratti di cessione in data 9.10.4.2014, accertare e dichiarare l'inesistenza in capo alla NPL di qualsivoglia ragione di credito nei confronti della SIIZ, tanto per capitale che per interessi, come pure, in ogni caso, l'inopponibilità delle presunte cessioni di credito alla odierna attrice, per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto e conseguentemente dichiarare l'inefficacia e/o la nullità e/o la revoca del decreto ingiuntivo n. 3322/14, emesso dal Tribunale di Padova in data 11 luglio 2014 e depositato in data 14 luglio 2014, munito di formula esecutiva in data 15 luglio 2014, nonché la nullità degli atti esecutivi compiuti dalla NPL, con ogni conseguente provvedimento restitutorio in favore della SIIZ, per tutti i motivi esposti in atti.



2. In via gradata, nel merito, per la denegata ed assolutamente non creduta ipotesi in cui codesto Tribunale dovesse ritenere anche solo in parte esistente un credito della NPL nei confronti della SIIZ per interessi:

- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione, che in questa sede la SIIZ formalmente ad ogni effetto di legge ha eccepito, di qualsiasi diritto di credito della NPL nei confronti della SIIZ per gli interessi maturati sui crediti riconosciuti al passivo della procedura di amministrazione straordinaria della medesima Società, ai sensi dell'art. 2948, primo comma, n. 4), c.c., per tutte le ragioni esposte in narrativa.

3. In ogni caso:

- condannare, per tutte le ragioni esposte in narrativa, la NPL, ex art. 96 c.p.c., come pure, in solido ex art. 94 c.p.c., il suo legale rappresentante, al risarcimento dei danni cagionati alla SIIZ in conseguenza della temeraria instaurazione dell'odierno giudizio, da quantificarsi nella misura degli interessi per le transazioni commerciali ex d.lgs.n. 231/02 dalla data della domanda alla definizione del presente giudizio con sentenza passata in giudicato, ovvero in una diversa somma liquidata dal Giudice, anche in via equitativa, oltre interessi legali, anche anatocistici, rivalutazione monetaria e maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.;

Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, come pure oltre a spese forfettarie - con espressa richiesta di condanna personale del legale rappresentante della NPL, Dott. Marco Grimaldi, in solido con la società opposta ex art. 94 c.p.c. -, e comunque con salvezza di ogni altro pregiudizio.

4. In via istruttoria:

La SIIZ si oppone all'ammissione delle istanze istruttorie ex adverso formulate, siccome inammissibili, comunque irrilevanti ed esplorative per tutti i motivi esposti in atti.

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova, richiamata ogni altra domanda, anche istruttoria formulata nei precedenti atti o memorie o a verbale, da intendersi, anche per relationem, qui ritrascritta, anche se per accidente omessa o dimenticata, a formare parte integrante e sostanziale delle odierne



conclusioni, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così giudicare:

- In via preliminare:

- dichiarare inammissibile l'intervento ex art. 105 c.p.c. svolto dalle Amministrazioni Straordinarie Cavarzere Produzioni Industriali s.p.a. e di Finanziaria Industriale Veneta per totale carenza di legittimazione e d'interesse, per tutte le ragioni esposte in narrativa in atti;

- Nel merito:

- rigettare la proposta opposizione, e la relativa domanda adesiva svolta dalle intervenienti, poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo opposto, per tutte le ragioni esposte in narrativa in atti;

- In subordine, sempre nel merito:

- rigettare la proposta opposizione, e la relativa domanda adesiva svolta dalle intervenienti, poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto accertare e dichiarare che NPL Securitisation Italy SPV S.r.l. è creditrice SIIZ s.p.a. della somma di Euro 1.326.371,42, oltre interessi e rivalutazione come indicati in monitorio, per tutte le ragioni esposte in narrativa in atti, con ogni opportuna declaratoria di condanna nei confronti dell'odierna opponente.

- In ogni caso:

- condannare l'opponente SIIZ s.p.a. per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma quantomeno pari agli interessi per le transazioni commerciali ex d.lgs. n. 231/02, dalla data di deposito del decreto monitorio sino alla conclusione del presente giudizio con sentenza passata in giudicato, calcolata sulla sorte capitale del credito temerariamente contestato (i.e. Euro 1.326.371,42), ovvero della diversa somma liquidata in via equitativa, da aggiungersi alle spese di lite;

- condannare le Amministrazioni Straordinarie Cavarzere Produzioni Industriali s.p.a. e Finanziaria Industriale Veneta s.p.a., in solido tra loro, per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. al pagamento di una somma quantomeno pari al 5% del credito per il quale si procede e così alla somma di Euro



66.000,00, ovvero alla diversa somma liquidata in via equitativa, da aggiungersi alle spese di lite;

- In via istruttoria:

- ammettere le istanze di prova dedotte in atti dall'opposta NPL Securitisation Italy SPV S.r.l. e non ammesse.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, oltre a IVA, C.P.A. e rimborso spese forfettario nella misura del 15 %, dovuti come per legge.

CONCLUSIONI DELLE INTERVENUTE:

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Padova,

richiamata ogni domanda o eccezione anche istruttorie già formulate dalle scriventi intervenute nei precedenti atti o verbali del presente giudizio da intendersi qui ritrascritte,

respinta ogni contraria e diversa domanda, eccezione e deduzione formulate da NPL Securitisation Italy SPV srl,

in via preliminare: dichiarare l'ammissibilità dell'intervento spiegato da Cavarzere Produzioni Industriali spa in amm.ne straordinaria e da Finanziaria Industriale Veneta spa in amm.ne straordinaria nel presente giudizio;

respingersi l'istanza ex art. 186 ter c.p.c. formulata da NPL Securitisation Italy SPV perché inammissibile e comunque infondata;

nel merito: accogliere le eccezioni e conclusioni formulate nel presente processo da Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri s.p.a. in liquidazione e respingersi conseguentemente le domande di merito tutte formulate dall'opposta NPL;

In via istruttoria: respingersi le istanze tutte dedotte da NPL Securitisation Italy SPV e in particolare la richiesta CTU perché inammissibile e comunque nel merito irrilevante.

Con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre IVA e CPA e rimborso spese forfettario nella misura del 15%, dovuti come per legge

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato in data 27 giugno 2014, NPL Securitisation Italy SPV s.r.l. (nel prosieguo anche solo NPL per comodità espositiva) domandava al Tribunale di Padova di voler ingiungere alla



Società Italiana per l'Industria degli Zuccheri S.p.A. in liquidazione (nel prosieguo, anche solo SIIZ, per comodità espositiva) di pagare la complessiva somma di € 1326.371,42, oltre spese ed oneri di legge. Tale somma, secondo la convenuta era dovuta da SIIZ – tornata *in bonis* successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ex l. n. 95/1979, iniziata nel mese di dicembre del 1983 – a titolo di interessi maturati con riferimento ad un credito riconosciuto dalla stessa Procedura quale credito chirografario che trae origine dall'ammissione al passivo SIIZ di due diverse poste passive:

- una, originariamente ammessa in via privilegiata ex art. 2787 c.c., per la complessiva somma di Euro 860.361,70 (già lire 1.665.892.556), poi declassata al chirografo per la residua somma di Euro 638.101,55, in seguito al realizzo della merce garantita da pegno;

- l'altra, per Euro 475.171,12 (già Lire 920.059.580), dovuta agli scoperti sui conti correnti rispettivamente n. 237.00 – stabilimento di Argelato, n. 237.01 – stabilimento di Massa Fin., n. 237.02 – sede di Genova, n. 237.05 – stabilimento di Crevalcore.

L'attrice ha opposto il decreto ingiuntivo di cui in epigrafe evidenziando che i crediti oggetto di cessione erano già stati estinti al momento della stipula dei due contratti di cui si è detto, sicché i relativi negozi sono da ritenersi nulli per carenza di oggetto ex art. 1418 cod. civ.

L'attrice ha, in secondo luogo, eccepito la mancanza di prova in ordine all'esistenza ed all'ammontare del relativo credito.

SIIZ ha eccepito in terzo luogo che il credito per interessi preteso da NPL è indeterminato nel suo ammontare, con conseguente nullità dei contratti ex artt. 1418, comma 2, e 1346 cod. civ.

L'opponente in quarto luogo ha dedotto l'insussistenza del credito per interessi, attesa la non decorrenza di tali accessori nel corso della procedura di amministrazione straordinaria.

In quinto luogo, ed in subordine rispetto alle deduzioni di cui al punto che precede, SIIZ ha eccepito la prescrizione del diritto per decorso del termine di cui all'art. 2948, primo comma, n. 4, cod. civ., evidenziando che alla comunicazioni di riparto dei Commissari della Procedura non può essere



attribuita alcuna efficacia interruttiva della prescrizione in quanto non concernono gli interessi richiesti con la presente causa e provengono da un soggetto diverso dall'odierna società ritornata *in bonis*.

La convenuta si è costituita contestando gli avversi rilievi. NPL ha, tra l'altro, evidenziato che i contratti di cessione stipulati con le società che a loro volta avevano acquisito i crediti dagli istituto di credito di cui sopra (così come le originarie cessioni di credito) menzionano espressamente gli accessori. Ha, inoltre, evidenziato che il Commissario della Procedura (pubblico ufficiale ai sensi dell'art. 199 L.F.) ha evinto i debiti dalla contabilità sociale, sicché la formazione dello stato passivo, includente i crediti delle due banche di cui sopra, rappresenta piena prova delle pretese (in linea capitale) vantate dagli istituti di credito all'epoca. NPL ha altresì invocato gli effetti di cui all'art. 2709 cod. civ.

Con riferimento al quarto motivo di opposizione, la convenuta ha invocato l'art. 55 L. F. per dedurre al contrario che gli interessi decorrono nel corso della procedura fallimentare (o in quella ad essa assimilata), potendo essere richiesti all'imprenditore tornato *in bonis* al termine della stessa.

Infine, con riguardo all'eccezione di prescrizione, l'opposta ha dedotto che *“Proprio in virtù del menzionato art. 55 L.F., infatti, gli interessi azionati sono rimasti sospesi per i creditori chirografari sino alla chiusura del concorso, così che – ai sensi dell'art. 120 L.F. anch'esso richiamato dalla c.d. Legge Prodi – gli accessori del credito chirografario sono ritornati esigibili per l'intero solo una volta chiusa la procedura.”*

Sono intervenute nelle fasi iniziali della causa Cavarzere Produzioni Industriali in amministrazione straordinaria e Finanziaria Industriale Veneta spa in amministrazione straordinaria (d'ora in poi anche solo Cavarzere e Industriale Veneta per comodità espositiva), socie dell'attrice, le quali hanno svolto difese sostanzialmente analoghe a quelle di SIIZ.

La convenuta ha eccepito l'inammissibilità di tale intervento ed ha comunque contestato le argomentazioni svolte dalle intervenute per le medesime ragioni di cui sopra.



Sulle questioni oggetto della presente causa l'intestato Tribunale si è già espresso in altre cause che hanno visto coinvolte anche le parti di questo processo con la sentenza n. 1399/2016 emessa in data 29.4.2016 (est. dott.ssa Nicoletta Lolli) e con la sentenza n. 1403/2016 emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.5.2015 (es. dott. Giorgio Bertola). E' stata pure pronunciata la sentenza n.1875/2016 in data 28.5.2016 da parte del primo estensore poc'anzi citato Tali sentenze, che per comodità verranno nel prosieguo rispettivamente indicate come sentenza n. 1, sentenza n. 2 e sentenza n. 3 costituiscono precedenti specifici in un tipo di controversia dalle indubbe peculiarità ed alle argomentazioni dalle stesse sviluppate si dovrà guardare per comprendere se il percorso motivazione ivi svolto possa essere condiviso da questo Giudicante.

Va innanzitutto affrontata la questione della legittimazione delle due intervenute, questione che va risolta in senso positivo, analogamente a quanto deciso nelle sentenze emesse dall'intestato Tribunale di cui sopra, in quanto Cavarzere ed Industriale Veneta sono titolari di un interesse non già di mero fatto, bensì di tipo giuridico, alla partecipazione al presente giudizio. Infatti, la definitività del decreto ingiuntivo – conseguente al rigetto dell'opposizione di SIIZ- diminuirebbe l'attivo sul quale le stesse potrebbero soddisfarsi all'esito della procedura di riduzione del capitale sociale (avviata con delibera impugnata dall'odierna convenuta avanti il Tribunale di Venezia). Tale intervento, volto a tutelare il diritto previsto dall'art. 2445 cod. civ., deve considerarsi, pertanto, pienamente ammissibile. Appare sotto tale profilo ancora valido il principio espresso dalla Corte di Cassazione, sez. 2, con la sentenza n. 12758 del 23/12/1993 (Rv. 484840 - 01) secondo cui l'interesse richiesto per la legittimazione all'intervento adesivo dipendente nel processo in corso fra altri soggetti ex art. 105 comma secondo cod. proc. civ. deve essere non di mero fatto, ma giuridico, nel senso che tra adjuvante e adjuvato deve sussistere un vero e proprio rapporto giuridico sostanziale, tal che la posizione soggettiva del primo in questo rapporto possa essere - solo in via indiretta o riflessa - pregiudicata dal disconoscimento delle ragioni che il secondo sostiene contro il suo avversario in causa.



Ancor più interessanti, sia pure nell'ambito di una controversia diversa da quella di cui è causa, le considerazioni fatte dalla Corte di Cassazione, sez. 1, con la sentenza n. 15721 del 27/07/2005 (Rv. 583078 - 01) per legittimare l'intervento adesivo ivi svolto, avendo il giudice di legittimità evidenziato che la quota o l'azione attribuiscono al socio una complessa posizione contrattuale, comprensiva di diritti amministrativi e patrimoniali, tra i quali ultimi è compreso quello avente ad oggetto la quota di liquidazione, diritto che è destinato a divenire esigibile, perché determinato nel suo ammontare, solo con l'approvazione del bilancio finale di liquidazione ed all'esito di eventuali reclami e, comunque, dopo che siano stati soddisfatti i creditori sociali. Ciò non implica, tuttavia, che prima di tale momento il socio abbia una mera aspettativa sfornita di tutela, giacché, al contrario, una situazione giuridica, collegata direttamente alla qualità di socio, esiste già ed ha come contenuto anzitutto il diritto alla durata tendenzialmente illimitata della società e alla partecipazione al libero svolgimento dell'attività negoziale di essa, senza termini ed eventi interruttivi posti dall'esterno, il diritto al regolare svolgimento delle operazioni sociali, e il diritto alla instaurazione della liquidazione alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 2448 e seguenti cod. civ., in guisa da non pregiudicare la positiva determinazione della quota ove sussista un attivo dopo il pagamento dei debiti sociali: e, in questi termini, è una situazione giuridica autonoma rispetto a quella della società, pur se condizionata, nella sua realizzazione, alla situazione patrimoniale della società medesima.

Venendo al merito, la circostanza che il credito oggetto dei negozi di cessione possa non essere, in realtà, esistente esula dalla tematica della nullità del negozio come si desume chiaramente dall'art. 1266 cod. civ. che al primo comma consente alle parti, nel caso di cessione onerosa (come quelle di cui è causa) di escludere la responsabilità del cedente con la sola eccezione del fatto proprio. Addirittura il comma due nel caso di cessione a titolo gratuito stabilisce il diverso principio dell'assenza di garanzia dell'esistenza del credito (sempre si intende al momento della cessione), fatta salva la



ricorrenza di una delle ipotesi previste dall'art. 797 cod. civ., che disciplina la garanzia per evizione del donante.

Tali disposizioni rendono condivisibile la tesi secondo cui l'inesistenza del credito comporta nullità della cessione se il credito sia astrattamente insuscettibile di esistenza o di identificazione (come è il caso del credito verso un creditore immaginario). In tal senso appare corretto il parallelismo, pure effettuato da un autorevole dottrina, con l'inesistenza del bene oggetto del contratto, la quale dà luogo a nullità dello stesso solo quando ha ad oggetto un bene insuscettibile di esistenza o di identificazione.

Il primo motivo di opposizione può, quindi, essere disatteso, apparendo sotto tale profilo non condivisibili le considerazioni effettuate nella sentenza n. 2.

Il secondo motivo di opposizione può anch'esso essere disatteso. Non vi è dubbio che l'ammissione al passivo non produce effetti vincolanti per la società tornata *in bonis* in quanto si tratta di soggetto terzo rispetto alla Procedura, con l'ulteriore considerazione che la regola sancita dall'art. 120, comma 4, R.D. n. 267 del 1942, anche a ritenere quell'articolo applicabile alla procedura di Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, non sarebbe comunque applicabile in quanto introdotta con il d.lgs. n. 5 del 2006 e, quindi, valevole per le sole procedure aperte a seguito dell'entrata in vigore dell'anzidetta novella legislativa.

Va, però, evidenziato che NPL ha indicato in maniera specifica la genesi del proprio credito e che SIIZ non ha mai negato di avere intrattenuto i rapporti di conto corrente o di apertura di credito con gli istituti di credito originari debitori ovvero di avere maturato un minor debito nei loro confronti.

L'opposta ha, inoltre, prodotto con il ricorso ex artt. 633 e ss. c.p.c. la richiesta di apertura di credito in conto corrente per un importo di £ 3.500.000.000 formulata in data 1.7.1982 all'Istituto di Credito delle Casse di Risparmio Italiane. Inoltre SIIZ in data 9.7.1982, come si evince dal relativo documento dd. 9.7.1982. dimesso in sede monitoria, ha costituito in pegno 46.000 quintali di prodotti zuccherini in relazione al finanziamento di cui si è appena detto che era stato garantito da Cassa di Risparmio di Cento. Peraltro, la stessa SIIZ nella lettera del 21.11.1983 (di appena un mese antecedente



l'apertura della procedura) inviata a Cassa di Risparmio di Cento dava espressamente conto che del finanziamento originario residuavano £ 1.589.539.864 e che rimanevano in pegno in favore dell'istituto di credito 21.000 quintali di zucchero. Sono stati pure dimessi gli estratti conto di Cassa di Risparmio di Cento dal quale emergeva l'esposizione debitoria dell'odierna opponente riguardante la seconda parte del credito fatto valere da NPL nell'odierno giudizio.

Va quindi, evidenziato, che, a fronte di una contestazione generica (che equivale ad una non contestazione) quale quella di parte attrice, ben può essere valorizzata, sia pure come elemento meramente indiziario, l'approvazione dei piani di riparto dei Commissari della Procedura, i quali hanno formato gli stati passivi desumendoli dai dati contabili della società ritornata *in bonis*. Di certo, ciò non preclude in termini assoluti contestazioni del credito così riconosciuto, ma rappresenta un elemento in ordine al quale parte attrice avrebbe dovuto prendere specifica posizione sull'erroneità delle scelte dei Commissari (contestazione questa che sarebbe stata difficile da effettuarsi posto che due dei odierni Commissari liquidatori di SIIZ ricoprivano l'incarico di Commissari della Procedura ...). In tal senso, si ritiene, quindi, di condividere solo parzialmente quanto argomentato sul punto nella sentenza n. 3 sull'efficacia dei piani di riparto dei commissari (fermo restando che l'attività di allegazione e di prova svolta in quel caso dal creditore inizialmente procedente in quella causa sembra essere stata diversa da quella effettuata dall'odierna NPL, dandosi atto nella motivazione di quella sentenza che non era stato nemmeno enunciato il rapporto dal quale il credito era sorto e che l'unico documento prodotto era una fideiussione sottoscritta da un terzo, mentre la documentazione dimessa dall'odierna convenuta – intervenuta in corso di causa – in quel giudizio è stata ritenuta tardivamente depositata in quanto erano ampiamente scaduti, al momento della costituzione di NPL, i termini per il deposito della memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c.).

Come si diceva in precedenza, SIIZ ha eccepito in terzo luogo che il credito per interessi preteso da NPL è indeterminato nel suo ammontare, con



conseguente nullità dei contratti ex artt. 1418, comma 2, e 1346 cod. civ. In realtà, tale contestazione, se si leggono le pagg. 6 e ss. dell'atto di citazione, si risolve in una contestazione sull'inesistenza del credito. Si può al riguardo evidenziare che non è necessario che nell'atto di cessione vengano indicati gli elementi essenziali ai fini della determinazione degli interessi (tanto più nel caso di specie nel quale gli interessi sono stati chiesti al saggio legale). Si aggiunge che neppure il credito per interessi deve essere menzionato esplicitamente nel negozio di cessione giusto il disposto dell'art. 1263 cod. civ. secondo cui il credito si trasferisce con gli accessori di legge, osservandosi, inoltre, che i contratti di cessione stipulati da Cassa di Risparmio di Cento s.p.a. e J-Invest s.p.a. ed il contratto stipulato da quest'ultima con la convenuta menzionano esplicitamente, così come richiesto dall'art. 1263, comma 3, cod. civ., anche gli interessi scaduti al momento della stipula.

Passando ora al quarto motivo di opposizione, va ricordato che secondo l'opposta gli interessi sul credito in linea capitale vantato dagli istituti di credito sarebbero maturati giusto il disposto dell'art. 55 R.D. n. 267 del 1942 secondo cui la dichiarazione di fallimento (ed il provvedimento di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria in virtù dei rimandi effettuati dalla c.d. legge Prodi) sospende il corso degli interessi convenzionali o legali agli effetti del concorso, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dal terzo comma dell'articolo precedente. Invero, secondo la convenuta, da tale norma si ricaverebbe *a contrariis* che gli interessi maturano fuori dalla procedura e, quindi, nei confronti dell'imprenditore ritornato *in bonis*

La convenuta, a supporto della sua tesi, ha citato la sentenza n. 2608/2014 della Corte di Cassazione (oltre a sentenze di merito di cui non è disponibile il testo, fatta salva quella emessa in data 10.5.2012 dal Tribunale di Milano).

L'argomento testuale fondato sulla lettera dell'art. 55, comma 1, L.F. non è persuasivo in quanto tale disposizione ha uno scopo specifico, vale a dire quello di disciplinare la decorrenza degli interessi nel periodo che va dalla declaratoria di fallimento (o dall'inizio della procedura concorsuale cui le



disposizioni della legge fallimentare si applicano), senza che, però, sia possibile rinvenire in tale disposizione la volontà di risolvere il problema della debenza degli interessi al di fuori della procedura, problema che deve, invece, trovare la sua soluzione secondo i principi generali del Codice Civile. D'altro canto, seguendo questo ragionamento, si arriverebbe a sostenere, con riferimento al secondo comma che stabilisce che i debiti pecuniari del fallito si considerano scaduti agli effetti del concorso alla data di dichiarazione di fallimento, che gli stessi non dovrebbero mai considerarsi scaduti nei rapporti con il fallito ritornato *in bonis* oppure con gli altri debitori solidali o con i garanti! Proprio quest'ultima disposizione rende evidente l'erroneità del ragionamento di NPL che pretende di trarre da disposizioni dettate per far fronte alle specifiche esigenze della procedura concorsuale principi valevoli per tutte le obbligazioni pecuniarie.

Una ulteriore questione da risolvere è quella inerente l'individuazione della tipologia di interessi richiesti dall'opposta. La sentenza n. 1 ha ritenuto che il cessionario del credito di quella causa avesse chiesto la corresponsione di interessi corrispettivi, mentre la sentenza n. 2, nella quale è intervenuta l'odierna convenuta, li ha qualificati come moratori. Nella pronuncia del dott. Bertola è stato richiamato l'art. 1219, comma secondo, n. 2 cod. civ. per dedurne che si tratta di interessi scaduti da adempiere al domicilio del creditore, interessi per i quali si è verificato l'ipotesi di *mora ex re*.

Tra la documentazione dimessa dalla convenuta vi è anche la lettera di concessione del finanziamento di cui si è detto prima. Per tale finanziamento erano previste tre rate di ammortamento, di cui una al 31.1.1983, una al 31.7.1983 e la terza del 31.12.1983. Pertanto, con la scadenza di quei termini ogni interesse, per quella parte di credito, va qualificato come moratorio, essendovi stata la costituzione in mora ex art.1219, comma 2, n. 3 cod. civ., mentre per gli interessi maturati sullo scoperto dei conti correnti di cui si è detto sopra, in mancanza dei contratti iniziali e di altre indicazioni sugli accordi per la loro determinazione cui si fa rimando nella richiesta di finanziamento di SIIZ pure dimessa, è difficile poter sostenere che si tratti di obbligazioni da adempiere al domicilio del creditore (manca, invero, un titolo che determini l'ammontare o indichi criteri determinativi non discrezionali



così come richiesto, da ultimo, da Cass. SS.UU. n. 17989/16). Per tale seconda parte del credito acquistato da NPL vale allora quanto già osservato da Cassaz. sez. 1, sentenza n. 1377 del 23/01/2008 (Rv. 601336 - 01) secondo cui la richiesta di corresponsione degli interessi, non seguita da alcuna particolare qualificazione, deve essere intesa come rivolta all'ottenimento soltanto degli interessi corrispettivi, i quali, come quelli compensativi, decorrono, in base al principio della naturale fecondità del denaro, indipendentemente dalla colpa del debitore nel mancato o ritardato pagamento, salva l'ipotesi della mora del creditore.

La qualificazione di parte degli interessi che l'opposta pretende dall'opponente quali interessi corrispettivi pone in luce una prima evidente singolarità di questa vicenda, giacché, come è noto, l'interesse corrispettivo rappresenta un compenso percentuale periodico che è dovuto dal debitore in cambio del vantaggio della disponibilità di una somma di denaro spettante al creditore.

Nel caso di specie il debitore, da individuarsi nella società ritornata *in bonis*, è soggetto che, per legge, non aveva la disponibilità delle somme di denaro, essendosi verificato nei suoi confronti lo spossessamento di cui all'art. 43 L.F., con conseguente perdita di ogni diritto di gestione del patrimonio sociale, sicché di alcun vantaggio (si intende nel corso della procedura) l'opponente ha goduto.

Le superiori considerazioni richiamano il tema dell'esigibilità del credito, affrontato nelle sentenze n. 1 e 2 emesse dall'intestato Tribunale prima citate, tema avente un rilievo centrale, posto che ai sensi dell'art. 1282 cod. civ. solo i crediti liquidi ed esigibili producono interessi corrispettivi.

Ritiene il Giudicante di non doversi discostare dalle considerazioni svolte nella sentenza n. 1, la quale ha ricordato che il c.d. spossessamento determina la perdita dell'amministrazione e della disponibilità giuridica di tutto il patrimonio, non potendo il debitore in alcun modo adempiere con il patrimonio sociale (pena la nullità dell'atto sotto il profilo civilistico e l'applicazione delle sanzioni previste per il reato di bancarotta fraudolenta post-fallimentare sotto il profilo penalistico evidenzia questo Giudicante).



Appare interessante richiamare quanto già osservato da Cassaz. sez. L, con la sentenza n. 28204 del 22/12/2011 (Rv. 619934 - 01) secondo cui *“Gli interessi corrispettivi di cui all'art. 1282, primo comma, cod. civ. sono dovuti in funzione equilibratrice del vantaggio che il debitore ritrae, data la normale produttività della moneta, dal trattenere presso di sé somme di danaro che avrebbe dovuto pagare; pertanto, essi decorrono dalla data in cui il credito è divenuto liquido ed esigibile, cioè da quando l'importo è determinato e il pagamento non è, o non è più, dilazionato da termine o condizione, senza che in contrario rilevi che il debitore fosse impedito a pagare da sequestri o pignoramenti eseguiti sulle somme dovute, in quanto tale temporanea indisponibilità, estrinseca al credito, e come tale diversa dalla sua inesigibilità, derivante sempre da ragioni intrinseche, non fa venir meno il vantaggio che il debitore ritrae dal trattenere le somme, quale che sia la ragione per cui esse rimangono presso di lui”*

Le considerazioni svolte dalla Suprema Corte nell'anzidetta pronuncia confortano sulla correttezza della soluzione che si ritiene di dover seguire in quanto gli effetti di cui all'art. 43 L.F. sono tutt'altro che temporanei ed estrinseci al credito; inoltre, l'imprenditore fallito, proprio perché non ha più la disponibilità del suo patrimonio, non può per definizione trarre un vantaggio dal denaro mutuato dal suo creditore.

Le superiori considerazioni escludono *a fortiori* che si possa configurare un capo all'imprenditore fallito, per tutta la durata della procedura, una condizione di inadempimento colpevole e che, quindi, allo stesso possano essere richiesti interessi moratori. Invero, la Corte Costituzionale con la sentenza n. 242/1994 ha posto in rilievo che il tempo successivo alla procedura concorsuale non è configurabile come inadempimento a carico del debitore e la Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 2853/2005) ha messo in luce il nesso inscindibile tra interessi moratori ed inadempimento colpevole.

Le argomentazioni utilizzate dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 2608/2014, richiamata da NPL, per affermare la decorrenza degli interessi nei confronti dell'imprenditore fallito nella pendenza della procedura una volta che egli sia ritornato *in bonis*, non sono assolutamente persuasive. Invero, il giudice di legittimità ha affermato tale principio sulla scorta del rilievo che la



debenza di tali accessori è pacifica con riferimento alla posizione del fideiussore. Tuttavia, la diversità tra le due situazioni è evidente, posto che il fideiussore non subisce gli effetti dello spossessamento. Egli, infatti, analogamente ai debitori solidali non soggetti a procedura concorsuale, rimane titolare del potere di disporre del suo patrimonio, sicché non vi è alcun ostacolo di tipo giuridico a soddisfare la pretesa del creditore.

Non sfugge al Giudicante che la prolungata durata di una procedura concorsuale possa determinare un danno per il creditore che, in conseguenza del fenomeno inflazionistico, vede eroso il valore reale delle somme che debbono essergli restituite, perdendo qualunque remunerazione che egli avrebbe potuto ritrarre ove il debitore fosse rimasto *in bonis*. Tuttavia, la soluzione di tale problema non può di certo essere trovata facendo sorgere un'obbligazione di pagamento in capo ad un soggetto, vale a dire l'imprenditore sottoposto a procedura concorsuale, che *medio tempore* non può in alcun modo adempiere e che dovrebbe subire i pregiudizi derivanti da scelte di soggetti terzi e/o da circostanze estranee alla sua sfera di controllo (ad esempio, eventuali inerzie dei Commissari, la complessità della formazione dello stato passivo, i tempi necessari per decidere sulle opposizioni avverso quest'ultimo, le maggiori o minori difficoltà nella vendita dei beni). Si deve rimarcare che tali pregiudizi sarebbero relevantissimi nei rapporti tra imprese, rapporti ai quali si applicano ora gli interessi di cui al d.lgs. n. 231/2002, così determinandosi, nel caso di procedure di lunga durata, la formazione di una massa debitoria tale in alcuni casi da pregiudicare la stessa liquidità dell'azienda ritornata *in bonis*. Appare, invece, doveroso pretendere dai curatori/commissari delle procedure concorsuali ogni sforzo volto alla chiusura entro il più breve tempo possibile delle stesse, potendo valutarsi una responsabilità (di tipo extracontrattuale) laddove si accertino negligenze o inerzie in capo agli organi della procedura che hanno per colpa impedito una (almeno relativamente) tempestiva soddisfazione dei creditori.

Se, peraltro, si volesse sostenere che gli interessi corrispettivi (o moratori) maturano nel corso della procedura di amministrazione straordinaria delle



grandi imprese in crisi, la pretesa di NPL dovrebbe comunque considerarsi prescritta.

Va innanzitutto precisata quale è la normativa fallimentare applicabile alla procedura di cui è causa. L'art. 1, terzo comma, della legge n. 95/1979 richiama, in quanto non diversamente stabilito, gli articoli 195 e seguenti e l'articolo 237 della legge fallimentare dettati in tema di liquidazione coatta amministrativa. L'art. 200 L.F. richiama gli artt. 42, 44, 45, 46, 47. L'art. 201 richiama le disposizioni del titolo II, capo III, sezione II (vale a dire gli articoli da 51 a 63) e sezione IV (vale a dire gli articoli da 72 a 83 bis). L'art. 203 richiama le disposizioni del titolo II, capo III, sezione III (da 64 a 71). Non è, pertanto, richiamato l'art. 120 L.F. (inserito nel Capo VIII del titolo II) il cui comma tre stabilisce che i creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale ed interessi, fatto salvo quanto previsto dagli artt. 142 e seguenti. Osserva, peraltro, il Giudicante che l'art. 120 L.F. quando si riferisce agli interessi fa un evidente richiamo agli accessori maturati fino alla dichiarazione di fallimento, posto che la parte non soddisfatta del credito deve essere intesa come la parte di credito che non ha avuto soddisfazione secondo le regole concorsuali (si ricorda a tal fine che una procedura fallimentare poteva e può chiudersi ai sensi dell'art. 118 L.F. senza che vi sia stata l'integrale soddisfazione del creditore).

Non è neppure richiamato l'art. 94 L.F. (inserito nel capo V del titolo II) che regola gli effetti della domanda di ammissione al passivo (laddove il mancato richiamo può spiegarsi con la circostanza che la procedura in esame assume carattere amministrativo). Ne consegue che il provvedimento di ammissione del credito delle banche il cui credito è stato acquistato dalla convenuta ed i successivi riparti parziali effettuati nel corso della procedura assumono al più la natura di riconoscimento di debito, con conseguente interruzione solo istantanea e non permanente del termine prescrizione.

Va, quindi, evidenziato che è una contraddizione, in termini logici prima ancora che giuridici, quella di ritenere da un lato che la pretesa nei confronti della società ritornata *in bonis* sia esigibile tanto da dar luogo alla decorrenza degli interessi corrispettivi, ma che al tempo stesso il termine di prescrizione



non decorra. La posizione di NPL non tiene, inoltre, conto del principio della tassatività delle cause di sospensione e di interruzione della prescrizione, sicché, se si ritenesse che durante la procedura concorsuale maturano gli interessi, il diritto alla pretesa di tali accessori sarebbe necessariamente soggetto al termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 2948 n. 5 cod. civ.

NPL ritiene che sarebbe assurdo addossare al creditore che voglia far valere il credito da interessi endo-fallimentari l'onere di dover effettuare una specifica richiesta di pagamento degli stessi (valevole come atto di costituzione in mora) durante la procedura concorsuale o depositare un'autonoma domanda giudiziale finalizzata ad accertare il suddetto credito da interessi al fine di interrompere il termine prescrizionale. L'opposta al riguardo ha evidenziato che il creditore non potrebbe mai conoscere e neanche prevedere gli esiti liquidatori della procedura al fine di poter decidere di procedere con una formale richiesta di pagamento degli interessi durante la medesima procedura e non potrebbe neppure quantificare l'ammontare di tali interessi endo-fallimentari visto che dal giorno successivo all'intimazione maturerebbero altri e nuovi interessi sino all'effettivo saldo, i quali si andrebbero ad aggiungere ai precedenti.

Il Giudicante ritiene che non sia nulla di assurdo o di contrario al sistema nel richiedere all'imprenditore sottoposto a procedura concorsuale la condanna al pagamento di una somma di denaro per l'ipotesi in cui egli ritorni *in bonis* oppure nell'inviargli una lettera di costituzione in mora. La prima ipotesi è anzi, come noto, pacificamente ammessa dalla giurisprudenza di legittimità. Si veda da ultimo Cassaz. sez. 3, sentenza n. 2608 del 05/02/2014 (Rv. 629853 - 01) la quale, conformemente ad un orientamento che può dirsi pacifico, ha osservato che *“La perdita della capacità processuale del fallito nel periodo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la chiusura della procedura non è assoluta, ma relativa, con la conseguenza che il creditore può convenire in giudizio il fallito personalmente, per chiedere nei suoi confronti la condanna al pagamento di un credito estraneo alla procedura fallimentare, da far valere subordinatamente al ritorno «in bonis» del convenuto.”* Una volta ammessa la possibilità di promuovere un'azione



giudiziale nei confronti dell'imprenditore fallito (da far valere per l'ipotesi di conclusione positiva della procedura concorsuale si intende) non si pongono a maggior ragione problemi nel ritenere necessario l'invio di un atto di costituzione in mora per interrompere la prescrizione. Trattasi, oltre tutto, in quest'ultimo caso, di un adempimento di facile attuazione e che non comporta per il creditore un particolare dispendio di risorse e di tempo (non essendo neppure necessario avvalersi di una difesa tecnica).

Le argomentazioni spese da NPL sopra ricordate appaiono agevolmente superabili in quanto anche il creditore che agisce al fine di ottenere una condanna del fallito per l'ipotesi in cui questi torni *in bonis* non è in grado, per definizione, di prevedere gli esiti liquidatori della procedura. Inoltre, la maturazione dal giorno successivo all'intimazione di nuovi interessi pure ricordata dall'opposta è quello che si verifica sempre con ogni intimazione di pagamento, posto che il creditore di certo non può sapere quando il pagamento verrà effettuato e, nelle lettere di costituzione in mora, può quantificare (come prassi) al più il credito maturato fino a quel momento, essendo poi operazione meramente aritmetica quella del calcolo degli accessori tra la data della lettera di costituzione in mora e quella del successivo adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

Applicando tali principi al caso di specie, si osserva che il credito già facente capo a Cassa di Risparmio di Cento (che, quanto alla prima parte, aveva provveduto al pagamento nei confronti del concedente il finanziamento) è stato ammesso al passivo con comunicazione dei Commissari del 20.11.1984. Vi sono, quindi, stati riparti parziali, l'ultimo dei quali avvenuto in data 2.2.2007 (doc. 19 fascicolo opposta). Tenuto conto che il decreto ingiuntivo è stato notificato oltre cinque anni dalla data appena indicata, si deve giungere alla conclusione che la pretesa di NPL, se si ammettesse che gli interessi corrispettivi (o moratori) sono esigibili nel corso della procedura concorsuale, sarebbe prescritta.

In conclusione, la convenuta non è titolare di alcun credito per interessi in quanto gli stessi non sono decorsi durante la procedura e al termine della stessa tutti gli importi in linea capitale erano già stati corrisposti alle aventi



causa di NPL così come del resto pacificamente ammesso anche da quest'ultima. Di conseguenza il decreto ingiuntivo opposto va revocato e va disposta la restituzione delle somme che SIIZ ha dovuto pagare a seguito dell'esecuzione avviata da NPL in forza della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto (somme che la convenuta opposta ha incassato prima che potesse essere decisa l'istanza ex art. 649 c.p.c. formulata dall'attrice).

La complessità e la novità delle questioni affrontate nonché l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti giustificano la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa.

P. Q. M.

Il Tribunale di Padova in composizione monocratica nella persona del Giudice unico, dott. Luca Marani, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:

- 1) Dichiara ammissibile l'intervento di Cavarzere Produzioni Industriali s.p.a. in A.S. e di Finanziaria Industriale Veneta s.p.a. in A.S.
- 2) Accerta l'insussistenza del credito preteso dalla convenuta e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 3322/2014 emesso in data 11.07.2015 e ordina la restituzione delle somme incassate dalla convenuta in forza della provvisoria esecuzione del predetto decreto oltre ad interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo.
- 3) Dichiara la compensazione integrale delle spese di lite tra tutte le parti in causa.

Padova, 17 marzo 2017

IL GIUDICE

(*Dott. Luca Marani*)

